

COMUNE DI BAVENO

**DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 26 DEL 19.05.1998
IN VIGORE DAL 01.04.1998**

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO ENTITA'

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Visto il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, ove si dettano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie in attuazione delle disposizioni di cui al succitato art. 3 della legge 662/96;

Visto il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 473, ove, al capo IV art. 11, 12, 13 e 14 si disciplinano le sanzioni in materia di tributi comunali, decorrenti dal **1 aprile 1998**, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;

Atteso:

- che in base alla disciplina generale sulle sanzioni (art. 16 D.Leg.vo 472/97, comma 20) l'Ente deve nell'atto con cui contesta al trasgressore la violazione tributaria indicare, tra l'altro, i criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;
- che la determinazione di tali criteri va a integrare e specificare la disciplina normativa e costituisce il parametro oggettivo di riferimento per l'applicazione delle sanzioni da parte del responsabile della gestione dei tributi;
- che a detto Responsabile competono tutte le attività per l'applicazione delle sanzioni, quali l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni tributarie, l'esame delle eventuali deduzioni difensive e l'irrogazione delle sanzioni avuto riguardo ai criteri determinati dal Consiglio Comunale;

Ritenuto, quindi, di stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità entro i limiti massimo e minimo stabiliti dalla legge, come in appresso:

- a) applicazione della sanzione nel massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
- b) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele.

Le fattispecie di violazione di cui alle precedenti lettere a) e b), pur rappresentando entrambe violazioni capaci di concretizzare ipotesi di evasione, sono trattate in modo diverso quanto all'entità della sanzione da irrogare in ragione del maggior pericolo di danno che è insito nella omessa presentazione della dichiarazione rispetto alla presentazione di una dichiarazione infedele;

- c) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (ad es. gli errori formali presenti nella denuncia);
- d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.
- e) per il tardivo pagamento dei tributi locali si applica la previsione contenuta nell'art. 13 del D.Leg.vo 471/96 con l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

La diversificazione quanto all'entità della sanzione per le due fattispecie sub c) e sub d) trova giustificazione nella circostanza che la "misura punitiva" nel secondo caso vuole costituire rafforzamento del dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini;

Ritenuto, altresì, con riferimento al disposto di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/97, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, di stabilire che:

- a) se le disposizioni violate, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre, se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento.
- b) se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata del terzo.
- c) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono più di due.

Ritenuto inoltre, con riferimento alla recidività prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, di fissare il criterio che in tali ipotesi la sanzione viene aumentata della metà;

Ritenuto, infine, con riferimento al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D.Lgs. 472, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, di stabilire che detta sproporzione ricorre allorché l'ammontare della sanzione è superiore al doppio del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (doppi del tributo);

Rilevato, altresì, che il D.Lgs. 473/97 modifica il primo comma dell'art. 24 (Sanzioni amministrative) del D.Lgs. 507/93, statuendo che alle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari, riguardanti l'effettuazione della pubblicità, conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano non più le norme della Legge 689/1981, ma la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie;

Rilevato che l'anzidetta modifica comporta la necessità di individuare criteri per l'applicazione delle sanzioni alle diverse fattispecie di violazioni delle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, in base ai quali determinare l'entità delle sanzioni;

Ritenuto di individuare nelle diverse caratteristiche tipologiche dei mezzi pubblicitari (pubblicità ordinaria, pubblicità luminosa, sonora, ecc.) e nel diverso impatto che gli stessi

presentano per intensità ed ampiezza del messaggio trasmesso, i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali:
 - a) applicazione della sanzione nel massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
 - b) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
 - c) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia);
 - d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
- 2) di determinare, in conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come in appresso:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della dichiarazione;
- b) dichiarazione infedele;
- c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali);
- d) tardivo pagamento dell'imposta o del diritto.

SANZIONI

- a) 200% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di €. 51,64=;
- b) 75% della maggiore imposta o diritto dovuto;
- c) €. 51,64=;
- d) 30% dell'imposta o del diritto dovuti.

e) sulle somme dovute a titolo di imposte o diritti si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della denuncia;
- b) denuncia infedele;
- c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa (c.d. errori formali).
- d) tardivo pagamento della tassa.

SANZIONI

- a) 200 % della tassa dovuta con minimo di €. 51,64=;
- b) 75% della maggiore tassa dovuta;
- c) €. 51,64=;
- d) 30% della tassa dovuta
- e) sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione infedele;
- c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

SANZIONI

- a) 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- b) 75% della maggiore tassa dovuta;
- c) €. 25,82=;
- d) €. 51,64=;
- e) sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione denuncia;
- b) denuncia infedele;
- c) errori ed omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
- e) tardivo pagamento dell'imposta.

SANZIONI

- a) 200% del tributo dovuto con un minimo di €. 103,29=;
- b) 75% della maggiore imposta dovuta;
- c) €. 51,64=;;
- d) €. 103,29.
- e) 30% della imposta dovuta.
- d) sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
- b) dichiarazione o denuncia infedele;
- c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele.
- e) tardivo pagamento dell'imposta.

SANZIONI

- a) 200% del tributo dovuto con un minimo di €. 51,64=;;
- b) 75% della maggiore imposta dovuta;
- c) €. 51,64=;;
- d) €. 103,29.
- e) 30% dell'imposta dovuta
- f) sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

3) di adottare per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate, i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare:

- a) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento;
- b) se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata del terzo;
- c) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due.

4) Di stabilire che, in caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 472/97, la sanzione viene aumentata della metà.

5) Di stabilire, in relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D. Lgs. 472, che ricorre sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al doppio del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del tributo).

6) Di determinare, in applicazione dei criteri espressi in premessa, le seguenti misure delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità:

A) Pubblicità abusiva

1 - pubblicità ordinaria, ivi comprese le affissioni dirette su impianti privati:

Fino a 10 mq. € 516,45= - oltre 10 mq. € 774,68=

2 - pubblicità luminosa od illuminata:

Fino a 10 mq. € 774,68= - oltre 10 mq. € 1.032,91=

3 - proiezioni e pannelli luminosi:

Fino a 10 mq. € 774,68= - oltre 10 mq. € 1.032,91=

4 - striscioni pubblicitari e simili:

Fino a 5 mq. € 516,45= - oltre 5 mq. € 774,68=

5 - pubblicità ambulante:

Per ogni giorno o frazione di giorno € 516,45=

6 - pubblicità sonora da posti fissi: € 516,45=

7 - pubblicità con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda:

per ogni veicolo di portata inferiore a q.li 30 (per anno o frazione) € 516,45=

per ogni veicolo di portata superiore a q.li 30 (per anno o frazione) € 774,68=

8 - per pubblicità con aeromobili : € 1.032,91=

B) Affissioni non autorizzate su impianti destinati alle pubbliche affissioni o in superfici sulle quali l'affissione non è comunque consentita, escluse le affissioni dirette su impianti di proprietà privata di cui alla precedente lett. A)

- per ogni infrazione fino ad un massimo di 50 fogli: € 826,33=

- per un numero superiore a 50 fogli: € 1.032,91=

.
